

Istruzioni per comunicare l'esercizio di attività di commercio all'ingrosso

Definizione:

Per COMMERCIO ALL'INGROSSO si intende l'attività svolta da chiunque, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione (Art. 4 - D.Lgs. 114/98).

Non sono quindi commercianti all'ingrosso coloro che:

- vendono direttamente a privati consumatori;
- rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate;
- vendono a chiunque beni di propria produzione.

Requisiti necessari:

Morali sia per il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari che per il commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari (**articolo 71, commi 1-3-4 Decreto Legislativo 59/2010**);

- **per società in nome collettivo (s.n.c.):**

- soci persone fisiche della s.n.c.
- soci della società di persone socia dell'impresa
- soci della società di capitali socia dell'impresa

- **per società in accomandita semplice (s.a.s.):**

- soci accomandatari persone fisiche della s.a.s.
- soci delle società di persone socie accomandatari dell'impresa
- soci delle società di capitali socie accomandatari dell'impresa

- **per società di capitali di ogni tipo, anche consortili, per società cooperative, per consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna di cui all'articolo 2612 del codice civile:**

- amministratori
- componenti del collegio sindacale
- sindaco effettivo
- socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro
- socio unico
- consorziati che nel consorzio e nella società consortile detengano una partecipazione superiore al 10%

In generale tutti i soggetti individuati dall'art 85 D.Lgs 159/2011

Per ognuno di questi soggetti verrà effettuato l'accertamento antimafia

Tali soggetti devono compilare il modulo SCIA/CI –ONO/CI per l'inizio dell'attività di commercio ingrosso disponibile sul sito www.cr.camcom.it – alla voce Registro Imprese [Istruzioni e prontuari deposito pratiche telematiche](#)- - .

Non possono esercitare l'attività commerciale:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione o misure di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia). (art. 71, comma 1 del D.lgs. 59/2010).

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Modalità di denuncia:

L'inizio o l'aggiunta dell'attività di commercio ingrosso sia per le imprese individuali che per le società deve essere presentata con gli usuali modelli – secondo le istruzioni per la predisposizione delle pratiche telematiche disponibile sul sito camerale (prontuario REA).

La denuncia al registro imprese o deve essere presentata il giorno di in cui inizia l'attività, con i seguenti allegati:

- l'apposito modello SCIA/CI attestante il possesso dei requisiti e il MODELLO ONO/CI per ogni soggetto interessato diverso dal presentatore del modello SCIA/CI.
- Il modello Regionale SCIA che viene poi inoltrato al SUAP competente dove previsto

Le **società di capitale e cooperative** che effettuano il commercio all'ingrosso e **cambiano gli amministratori/i sindaci/il socio di maggioranza (per società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 4)/ il socio**

unico devono far compilare ai nuovi amministratori le dichiarazioni relative ai requisiti morali ed allegarle alla pratica (Modello **S2** e Intercalare **P**) depositata per la nomina alla carica di amministratore dei nuovi soggetti (utilizzare solo il MODELLO ONO/CI e non il modello Scia).

I **consorzi** che effettuano il commercio ingrosso e **variano il/i consorziati che detiene una partecipazione superiore al 10%** devono far compilare ai nuovi soggetti le dichiarazioni relative ai requisiti morali ed allegarle alla pratica (Modello **S2 + S**) depositata per la nomina (utilizzare solo il MODELLO ONO/CI e non il modello Scia).

Le **società di persone** che effettuano il commercio all'ingrosso e **cambiano i soci (ad esclusione dei soci accomandanti) o i soci delle società socie** devono far compilare ai nuovi soggetti le dichiarazioni relative ai requisiti morali ed allegarle alla pratica (Modello **S2** e Intercalare **P**) depositata per la nomina (utilizzare solo il MODELLO ONO/CI e non il modello Scia).

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 26.3.2010, n. 59
Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114

Decreto legislativo n. 147/2012

Cremona, **dicembre 2015**